

TI_GERICHTE 90.2003.2 vom 30. April 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2003.2

FR: TI_GERICHTE 90.2003.2 du 30 avril 2009

IT: TI_GERICHTE 90.2003.2 del 30 aprile 2009

Regeste

Obbligo dell'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili

Erwägungen

E. 2.1

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

E. 2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

E. 3

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.

E. 4.1

La strada in discussione, definita quale strada di servizio (C3), presenta una lunghezza di circa 90 m ed una larghezza di 3.5 m. A partire dalla strada di raccordo B2 (via Arbustei) sale per un tratto rettilineo di circa 70 metri costeggiando il riale e poi piega a sinistra ad angolo retto per circa 20 m, per terminare al confine sud del mapp. 254. La strada è pianificata sul mappale 667, ora di proprietà comunale e sui mappali 255 e 253, sui quali ricalca l'attuale pista sterrata esistente realizzata privatamente per accedere in particolare ai mapp. 611 e 258. Attraverso la strada in oggetto, il comune intende urbanizzare un comparto residenziale, adempiendo ai suoi obblighi legali in materia di equipaggiamento delle zone edificabili. A mente dei ricorrenti, tuttavia, il tracciato della strada dovrebbe essere allungato fino al confine nord del mapp. 254, andando a lambire uno scorporo di terreno del mapp. 258, per consentire l'accesso alle loro proprietà. Il comune mette invece in discussione la necessità dell'opera in questa sua maggiore estensione, sostenendo che i fondi interessati sono comunque accessibili grazie ad accordi privati iscritti a registro fondiario quali servitù prediali.

E. 4.2

Le argomentazioni del comune, confermate dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, meritano piena conferma. In effetti, l'obbligo, per l'ente pubblico, di urbanizzare le zone edificabili sancito all'art. 19 cpv. 2 LPT non può essere in alcun modo interpretato - per quanto concerne l'accesso, che qui interessa - come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste zone, così che ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di servizio) realizzata dalla collettività. In concreto, il comune ha indiscutibilmente atteso al suo obbligo di equipaggiare il settore in oggetto prevedendo la strada C3, che termina in corrispondenza del confine sud del mapp. 254. La (minima) completazione dell'urbanizzazione, per quanto riguarda l'accesso ai mapp. 611, di proprietà di _____, e mapp. 258, di proprietà di _____, incombe invece ai proprietari medesimi, che possono far capo - per raggiungere la pubblica via - ai diritti di passo pedonale e con ogni veicolo iscritti a registro fondiario a favore dei predetti fondi ed a carico delle proprietà adiacenti. Risulta in particolare che i terreni in oggetto dispongono di siffatte servitù prediali a carico degli adiacenti mapp. 254, 255 (quest'ultimo, oltretutto, di proprietà esclusiva del ricorrente _____), oltre che il mapp. 258 medesimo: ciò che permette ai ricorrenti di colmare la distanza di circa 25 m che separa i mapp. 661 e 258 dalla strada di servizio C3, pianificata dal comune, sfruttando oltretutto il tracciato stradale

esistente, in terra battuta.

E. 4.3

Invano i ricorrenti si dolgono di un atteggiamento contraddittorio del municipio, che ha in un primo tempo aderito alla loro richiesta, per poi rifiutarla. Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità competente ad adottare il piano regolatore è il legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), cui il municipio sottopone delle proposte (art. 32 cpv. 1 LALPT), giova rilevare che, l'avesse voluto, il comune avrebbe effettivamente potuto prevedere un prolungamento della strada di servizio in oggetto sino ai fondi dei ricorrenti. Una tale scelta rientrava indiscutibilmente nel margine di manovra che spetta all'ente locale nel contesto della pianificazione del suo territorio (autonomia comunale). Per contro, alla luce delle premesse fattuali del caso concreto, il comune non potrebbe essere costretto a tanto, contro la sua volontà, se non negando questo spazio d'azione che gli è riconosciuto, violando cioè la sua autonomia.

E. 4.4

Il gravame dev'essere, di conseguenza, respinto.

E. 5

La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Per questi motivi, visti gli art. 14, 19, LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT; 4, 7 Lstr 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 1'200.-, è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.